



NEWSLETTER N. 2/11

L'entrata in vigore della c.d. manovra bis (D.L. 13 agosto 2011 n. 138) rende opportuno un'immediato aggiornamento sulle principali novità di interesse forense, ovviamente rimandando alle prossime settimane gli approfondimenti del caso.

1) Limitazioni all'uso del contante

Le limitazioni all'*uso del contante* e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro 2.500.

2) Sospensione dall'albo per reiterate irregolarità fiscali

Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, *quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi* compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

La sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data *pubblicazione sul relativo sito internet*.

L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall'agenzia delle entrate ovvero dalla guardia di finanza.

3) Liberalizzazioni

Fermo restando l'esame di stato di cui all'art. 33 comma 5 della costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni:

- ai principi di *libera concorrenza*,
- alla *presenza diffusa dei professionisti* su tutto il territorio nazionale,
- alla *differenziazione e pluralità di offerta* che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più *ampia informazione relativamente ai servizi offerti*.

Pertanto sono attese nei prossimi mesi le seguenti iniziative:

a) entro 12 mesi gli ordinamenti professionali saranno modificati mediante il recepimento dei seguenti principi:

- è *libero l'accesso alla professione* e il suo esercizio è fondato e ordinato su *autonomia e indipendenza di giudizio*, intellettuale e tecnica, del professionista;

- ogni professionista è tenuto a seguire percorsi di *formazione continua permanente* predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, con la previsione che la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare;

- il *tirocinio per l'accesso alla professione* è disciplinato secondo criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e che garantiscano al tirocinante la correponsione di un *equo compenso di natura indennitaria*, commisurato al suo concreto apporto;

- ogni professionista stipula col cliente un *patto scritto sul compenso* all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali ovvero anche derogando alle tariffe, con obbligo a suo carico di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico e di fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della giustizia;

- il professionista è tenuto a stipulare idonea *assicurazione per i rischi* derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con obbligo a suo carico di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

- sono istituiti *organi di disciplina* a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, nonché un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina;

- è libera la *pubblicità informativa*, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie.

b) entro 4 mesi l'ordinamento vigente sarà modificato da regolamenti mediante la *revoca di alcune restrizioni in materia di accesso e esercizio delle attività* economiche previste dall'ordinamento vigente. Tali regolamenti saranno emanati ai sensi dell'art. 17 comma 2 L. 400/88: pertanto, avranno la forma del decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro competente, e riguarderanno esclusivamente le materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione. Singole attività economiche potranno tuttavia essere escluse dall'abrogazione delle restrizioni.

4) Tirocini

Oltre a quanto già evidenziato nel punto precedente, è previsto che i tirocini formativi:

- abbiano una *durata non superiore a sei mesi*, proroghe comprese;
- siano promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

a cura di Eugenio Aluffi